



COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio,1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489
partita iva 00128970761

SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

ORDINANZA

Prot. n. 13550

Reg. Ord. N. **80** del 21.10.2010

Tito, li 21.10.2010

IL RESPONSABILE

VISTA la condizione di incuria generalizzata delle proprietà terriere prospicienti le strade comunali;

CONSIDERATO che durante l'anno, le copiose precipitazioni meteoriche, provocano il dilavamento superficiale dei terreni e il conseguente scivolamento degli stessi nelle cunette e nei tombini delle adiacenti strade comunali e/o vicinali di uso pubblico;

TENUTO CONTO che la corretta gestione e manutenzione delle proprietà agricole, nelle aree immediatamente a ridosso della suddetta viabilità, contribuirebbe notevolmente a ridurre i fenomeni di smottamento e la conseguente occlusione di fossi, tombini, cunette ecc.;

CONSIDERATO che l'attuazione, da parte di tutti i proprietari degli appezzamenti di terreno ubicati in adiacenza alla viabilità, delle semplici azioni di tutela della regimentazione delle acque meteoriche, comporterebbe un considerevole vantaggio per la comunità in termini di risparmio sugli interventi di ripristino e/o pulizia delle strade comunali e/o vicinali di uso pubblico;

CONSTATATO INOLTRE che per la tutela della pubblica e privata incolumità risulta necessario provvedere a regolamentare gli interventi e le opere eseguibili, dai privati, nelle aree immediatamente a ridosso della viabilità al fine di eliminare gli inconvenienti che si verificano in occasione delle precipitazioni meteoriche;

VISTI gli art. 16 e 31 del Codice della Strada e l'art. 26 del relativo regolamento di attuazione;

RITENUTO opportuno provvedere all'attuazione del rispetto dei limiti imposti dagli art. 16 e 31 del Codice della Strada e dall'art. 26 del relativo regolamento di attuazione;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTE le vigenti leggi in materia;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori dei fondi ubicati sul confine della viabilità comunale ciascuno per le proprie competenze,

l'adozione dei necessari provvedimenti occorrenti al ripristino delle fasce di rispetto dai confini stradali, con l'osservanza di quanto di seguito indicato:

- a. eventuali siepi potranno essere tenute alla distanza minima di mt. 1 se costantemente potate per un'altezza massima di mt. 1 sul terreno, altrimenti dovranno essere impiantate ad una distanza non inferiore a mt. 3 dal ciglio stradale;
- b. dovranno essere costantemente eseguite le operazioni di regolarizzazione della vegetazione in modo da evitare ogni e qualsiasi restringimento e/o danneggiamento delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
- c. le recinzioni di altezza non superiore a mt. 1, potranno essere tenute alla distanza di mt. 1 dal confine stradale, altrimenti dovranno essere impiantate ad una distanza di mt. 3;
- d. le operazioni di aratura e/o coltivazione dei fondi, potranno essere eseguite conservando una fascia di rispetto pari almeno a mt. 1 dal sedime stradale o dal ciglio della scarpata di monte;
- e. al termine delle operazioni di aratura, per i terreni ubicati in posizione elevata rispetto alla quota del piano viario, dovranno essere realizzati degli opportuni fossi di guardia che impediscano alle acque superficiali di invadere la sede stradale;
- f. è fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia dei fossi, dei canali di scolo e delle pertinenze idrauliche (sponde, argini, ecc..) che si affacciano sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, dalla vegetazione e da ogni residuo di coltivazione e lavorazione che impedisca il corretto deflusso delle acque, provvedendo in caso di necessità anche allo spurgo di pozzetti e chiusini intasati a causa di lavorazioni non regolari;
- g. per i terreni aventi per caratteristica pendenze significative, è fatto obbligo di predisporre sui medesimi idonei fossi di regimentazione delle acque correttamente eseguiti al fine di evitare slavamenti e smottamenti che possano interessare le sedi stradali

Ai trasgressori della presente ordinanza, fatto salvo quanto già prescritto dal vigente C.d.S., verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. e integr. da 25 euro a 500 euro.

Dall'accertamento delle violazioni consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido. Nel caso in cui gli obbligati al rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti rimangano inadempienti, il Comune potrà intervenire in via sostitutiva ponendo a carico dei suddetti i relativi costi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legislazione vigente.



Ing. Leonardo CAUSI